

Assicurativo.it

Le classi di merito interne e la classe di conversione universale



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

di Spataro

Criteri diversi, ma riconducibili

del 2010-02-23 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.05.2024

Ancora oggi, per comodit  , si parla di classi di merito - bonus malus.

Le compagnie pero' adottano anche sistemi interni, che hanno maggior peso sul premio.

Da Isvap:

"Al fine di garantire comparabilit  tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l'ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale - CU ed ha prescritto che l'attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, quella "interna" e la corrispondente classe di conversione universale - CU."

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARE 17/05/05 N. 555/D

Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto - disciplina del bonus/malus.

Premessa

In tema di assicurazione obbligatoria risulta unanimemente riconosciuta l'efficacia dell'utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della liberalizzazione tariffaria.

L'indicazione della classe CIP, nella nuova funzione di classe di 'conversione universale' (CU), si   rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli utenti che, grazie a ci , possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro storia assicurativa. Tale esigenza, che riguarda le autovetture assicurate con clausole che prevedono ad ogni scadenza

annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed i motocicli.

La presente Circolare, emanata ai sensi dell'art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di rendere obbligatoria l'indicazione della classe di conversione universale in modo da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

Con l'occasione vengono fornite alcune precisazioni e istruzioni volte a rendere omogenea e completa la pregressa disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio, con particolare riguardo ai casi di mantenimento della classe di merito.

PARTE I

Obbligo di indicazione della classe di conversione universale sulle attestazioni di rischio

Art. 1 - Obbligo di indicazione della classe CU

1. E' necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli assicurati con clausole bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate (1) la classe di merito di assegnazione, comunemente denominata CIP, da oggi classe di conversione universale (CU).

Art. 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU

1. Per i veicoli di cui al precedente art. 1 sino ad ora sforniti della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori (2) e di seguito riportati.

- In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14;
- nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

a. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

Anni senza sinistri

Classe di merito

5

9

4

10

3

11

2
12
1
13
0
14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio, pertanto:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato solo da tre anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Per le annualità successive, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutate dalla tabella di cui alla clausola bonus/malus autoveicoli contenuta nell'ultimo provvedimento CIP precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993), riportata nel successivo art. 4.

3. Sono, inoltre, estese anche ai motocicli le interpretazioni estensive fornite dall'ISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003, in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.

Art. 3 “Decorrenza dell'obbligo e disciplina transitoria

A partire dal 1 novembre 2005 ed in occasione della prima scadenza contrattuale, è fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino, assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale di assegnazione. In caso di violazione dell'obbligo di indicazione della classe CU da parte del precedente assicuratore, situazione che potrebbe verificarsi nella fase di prima applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autoveicoli assicurate con tariffa bonus/malus, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati.

PARTE II

Disciplina della classe di conversione universale

Art. 4 “Regole di corrispondenza

1. L'Istituto ha potuto rilevare che alcuni problemi interpretativi in passato sono sorti al momento dell'individuazione delle regole di corrispondenza tra la classe di merito interna e la classe CIP, ora classe di conversione universale. Affinché ciò non abbia a ripetersi si precisa che, quali che siano i criteri evolutivi inerenti le classi di merito interne, liberamente adottati da ciascuna impresa, questi non possono incidere sull'evoluzione delle classi CU che deve, comunque, avvenire in base alle regole mutate dalla tabella contenuta nell'ultimo provvedimento CIP, di seguito riportata.

2. Superata la fase assuntiva del rischio, le imprese sono, quindi, tenute ad adottare un 'doppio binario' (classi interne e classi CU) in modo che sull'attestazione di rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di

merito

0 sinistri

1 sinistro

2 sinistri

3 sinistri

4 sinistri o

π_i^1

1

1

3

6

9

12

2

1

4

7

10

13

3

2

5

8

11

14

4

3

6

9

12

15

5

4

7

10

13

16

6

5

8

11

14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15

18

18

11

10

13

16

18

18

12

11

14

17

18

18

13

12

15

18

18

18

14

13

16

18

18

18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
18
18
18
17
16
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18

3. Nel caso di autovetture, ciclomotori e motocicli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto Ã assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralitÃ degli ultimi cinque anni).

4. La citata tabella deve essere disponibile per i consumatori all'interno dei punti vendita e sui siti Internet delle imprese, nell'ambito del preventivatore on line, in formati idonei a consentirne l'estrazione.

5. Valgono, inoltre, per l'assegnazione della classe di conversione universale, le regole di seguito elencate.

a) Il contratto Ã assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

b) Il contratto Ã assegnato alla classe di merito 18 qualora, nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietÃ ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.

c) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto Ã assegnato alla classe di merito 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

d) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di 'franchigia' il medesimo Ã assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2.

e) La disposizione di cui alla lettera b) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si Ã risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto Ã assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

f) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all'anno, il contratto Ã assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina Ã applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo Ã tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

g) Qualora il precedente contratto risulti scaduto da piÃ di tre mesi ed il contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualitÃ assicurativa, il contratto Ã assegnato alla classe di merito indicata sull'attestazione ovvero alla classe 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del precedente contratto o successivamente. La stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.

h) Il contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, Ã conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualitÃ.

i) Nel caso in cui un sinistro riservato per danni a persona, che abbia dato luogo all'applicazione del malus, venga successivamente eliminato come senza seguito, le imprese devono prevedere le modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Incombe, pertanto, sull'assicuratore che ha posto senza seguito il sinistro l'obbligo di trasmettere al contraente che ne abbia fatto richiesta l'attestazione di rischio contenente i dati rettificati. Il rimborso del maggior premio pagato deve essere disposto compatibilmente con la concreta possibilità di calcolo del differenziale dovuto e con gli obblighi temporali di conservazione della relazione tecnica sulle tariffe per cinque anni previsti dall'art. 5, comma 6 del DM 28.01.2004 n. 67. L'assicurato ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.

Art. 5 - Classe di assegnazione per veicolo rimasto invenduto

Come noto la Circolare ISVAP n. 420 del 2000 nell'estendere il diritto alla conservazione della classe di merito anche all'ipotesi di consegna in conto vendita del veicolo, ha lasciato alle imprese la determinazione delle regole assuntive nel caso in cui l'incarico non vada a buon fine e l'assicurato debba, perciò, rientrare in possesso del mezzo. L'Istituto ha avuto modo di constatare che gran parte del mercato ha previsto l'inserimento del veicolo rimasto invenduto in classe CU 14; un minor numero d'imprese ha, invece, previsto la classe di conversione di massima penalizzazione 18, equiparando il veicolo rimasto invenduto a veicolo non munito di attestazione sullo stato del rischio. Tale ultima scelta appare, tuttavia, troppo penalizzante per l'assicurato per cui le imprese devono prevedere la classe di merito CU 14 per l'ipotesi prospettata, ferma restando la libertà delle medesime in relazione alle norme interne.

Art. 6 - Disparità di trattamento in caso di furto

1. La Circolare ISVAP n. 502 del 2003 ha tra l'altro previsto, in ipotesi di furto totale del veicolo, il diritto dell'assicurato al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro 1 anno dalla data del furto, estendendo, in tal modo, il termine stabilito dalla precedente Circolare n. 420 del 2000 che, per il diritto al mantenimento della classe di merito presso il medesimo assicuratore, prevedeva un termine di 'sei mesi/ un anno'. Per evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti degli assicurati che, a seguito di furto, decidano di non cambiare assicuratore, tutte le imprese che avessero tale discrasia nelle condizioni contrattuali sono tenute a prevedere il termine comune di '1 anno dalla data del furto' per il riconoscimento della classe di merito.

2. In caso di successivo ritrovamento del veicolo si applica la stessa disciplina di cui al precedente art. 5.

3. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione le imprese sono tenute a riconoscere all'assicurato la classe di merito effettivamente maturata.

4. In caso di furto totale del veicolo, l'attestazione sullo stato del rischio deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta. Il rilascio dell'attestazione oltre il suddetto termine equivale a mancato rilascio e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2 della legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Art. 7 - Sostituzione del veicolo

1. Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto. Non si ravvisano, infatti, cause ostative al riconoscimento della classe di merito maturata sul precedente veicolo purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna di valido attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente art. 4 lettera g).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli..

Art. 8 - Mutamento parziale della proprietà del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 9 - Restituzione della parte di premio pagato e non goduto

1. Al fine di garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilità civile obbligatoria per legge si dispone che, in caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione le imprese sono tenute, laddove non si verificano le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, a restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti all'impresa anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale "carta verde".

2. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.

4. In caso di furto le imprese devono rinunciare ad esigere le rate di premio successive alla data del furto.

Art. 10 "Termini per l'adeguamento"

Le modifiche delle Condizioni Contrattuali derivanti dall'applicazione della presente Circolare devono essere disposte alla prima ristampa e comunque non oltre il 1 novembre 2005.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente Circolare.

Alle imprese aventi la propria sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel ramo R.C.Auto le disposizioni della presente Circolare si applicano ad eccezione per quanto previsto all'art. 4 comma 4 limitatamente agli obblighi di messa a disposizione della tabella di corrispondenza sui siti internet.

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)

Note (1) Ad esempio bonus malus con franchigia, no claim discount, no claim discount con franchigia.

(2) Criteri riportati nella Comunicazione ANIA n. 44 del 16 Ottobre 2003.

(3) Ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della strada.

<http://www.isvap.it> - Isvap

Hai letto: *Le classi di merito interne e la classe di conversione universale*

Approfondimenti: [Classe di merito](#) > [Classe di conversione universale](#) > [Classe di merito interna](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)